

Regolamento del Centro Interdipartimentale di Diritto e Storia Costituzionale

DiSCo

D.R. n°311 del 28/04/2015

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le finalità, l'organizzazione e il funzionamento del Centro Interdipartimentale di Diritto e Storia Costituzionale (DiSCo).

Articolo 2

Finalità e ambiti di intervento

1. Il Centro è istituito allo scopo di svolgere attività di ricerca e alta formazione nell'ambito del diritto costituzionale nella prospettiva del diritto positivo, della teoria generale e della storia.
2. Il Centro assume come elemento qualificante delle proprie attività il concorso e la collaborazione delle diverse discipline rappresentate al suo interno, al fine di meglio utilizzare le comuni esperienze e competenze, con riferimento alla ricerca e alla formazione universitaria e non universitaria.
3. Si considerano ambiti di intervento prioritari per il Centro:
 - l'attività di ricerca orientata alla riflessione sul diritto e la storia costituzionale, attenta agli sviluppi del diritto positivo, ma calata in una rigorosa prospettiva teorica e storica, che consenta di cogliere gli elementi di regolarità e di discontinuità nei processi giuridici, politici e istituzionali;
 - l'alta formazione di studiosi di diritto e storia costituzionale;
 - la formazione degli studenti universitari attraverso seminari congiunti attivati dai Dipartimenti che vi partecipano;
 - l'alta formazione destinata alla scuola, alle istituzioni, alla società.

Articolo 3

Composizione

1. Partecipano al Centro i Dipartimenti dell'Ateneo che ne manifestino l'interesse, previa deliberazione dei rispettivi Consigli di Dipartimento. Possono aderire al Centro enti e centri esterni e studiosi ed esperti delle tematiche di interesse del Centro secondo le modalità previste dall'art. 11.

Articolo 4

Risorse

1. L'attività del Centro è finanziata:
 - a. da contributi di enti pubblici e privati e, in particolare, dal finanziamento di specifici progetti di formazione e ricerca;
 - b. dai proventi dei servizi resi, comprese le quote d'iscrizione ai corsi erogati;
 - c. da donazioni o contribuzioni liberali specificamente destinate al Centro.
2. Le modalità di gestione amministrativa del Centro sono disciplinate dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.



Articolo 5

Sede

Il Centro ha sede presso il Dipartimento di afferenza del Direttore.

Articolo 6

Organi

Sono organi del Centro:

- a. il Comitato Tecnico Scientifico;
- b. il Direttore;
- c. il Consiglio Direttivo;

Articolo 7

Comitato Tecnico Scientifico

1. Il *Comitato Tecnico Scientifico (CTS)* del Centro è organo di indirizzo del Centro e garantisce l'elevata qualificazione delle attività dello stesso.
2. Il *CTS* è così composto:
 - a. dal Direttore del Centro;
 - b. dai rappresentanti designati da ciascun Dipartimento aderente al Centro, fino a un massimo di cinque per Dipartimento;
 - c. da un rappresentante di ogni ente e/o centro esterno aderente al Centro ai sensi dell'art. 11. Il numero dei rappresentanti degli enti e/o dei centri esterni aderenti non può comunque essere superiore al numero dei membri designati dai Dipartimenti dell'Ateneo.
3. I componenti designati dai dipartimenti sono individuati tra i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento. Ciascun membro è in carica per 4 anni; in caso di sostituzione, il nuovo membro rimane in carica fino al termine del mandato del membro sostituito.
4. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è eletto tra i suoi membri nel corso della prima seduta.
5. Il *CTS* si riunisce (anche telematicamente) almeno 3 volte l'anno su convocazione del Presidente, il quale invia comunicazione ai componenti, anche telematica, almeno 72 ore prima della seduta.
6. Il *CTS* è convocato altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso il Presidente fissa la riunione entro 15 giorni dalla richiesta.
7. Il *CTS* delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto Presidente. Perché la riunione sia valida occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; ai fini del numero legale sono computati anche gli assenti giustificati.
8. Il *CTS* può invitare a partecipare, senza diritto di voto, alle proprie sedute studiosi ed esperti delle tematiche di interesse del Centro, affiliati o non affiliati.
9. Il *CTS*:
 - a. approva, su proposta del Direttore del Centro, il piano annuale e pluriennale di sviluppo delle attività del Centro, le richieste di finanziamento e le iniziative ad essi connesse; rivolge al Direttore del Centro proposte, osservazioni e rilievi allo scopo



- di indirizzare l'attività del Centro, sulla quale può chiamarlo a riferire; approva la relazione annuale del Direttore del Centro;
- b. esprime parere al Rettore sulla nomina del Direttore del Centro; rivolge al Rettore proposte, osservazioni, rilievi sull'attività del Direttore del Centro e del Consiglio Direttivo nonché le conseguenti richieste d'intervento; approva, a maggioranza assoluta dei componenti, le modifiche al presente Regolamento.
 - c. delibera l'affiliazione al Centro di studiosi che ne facciano richiesta,

Articolo 8

Direttore

1. Il *Direttore* coordina l'attività del Centro, di cui è responsabile.
2. È nominato dal Rettore, sentito il parere del CTS.
3. Il *Direttore* rimane in carica 4 anni.
4. Il *Direttore*:
 - a. partecipa alle riunioni del CTS con diritto di voto;
 - b. presiede il Consiglio Direttivo e ne convoca le riunioni, partecipandovi con diritto di voto;
 - c. coordina l'attività del Centro e adotta gli atti di gestione, sulla base delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d. redige la proposta di piano delle attività annuale, le richieste di finanziamento e le iniziative ad essi connesse, nonché la relazione consuntiva sulle attività da sottoporre all'approvazione del CTS;
 - e. sottopone agli altri Organi del Centro e, successivamente, al Senato e al Consiglio di Amministrazione, una relazione annuale sull'attività svolta del Centro.
5. In casi di necessità e urgenza, il *Direttore* del Centro può adottare, sotto la propria responsabilità, atti di competenza del Consiglio Direttivo, portandoli a ratifica nella prima seduta utile dello stesso.

Articolo 9

Consiglio Direttivo

1. Il *Consiglio Direttivo* è l'organo di gestione del Centro.
2. Il *Consiglio Direttivo* esprime parere in merito alle convenzioni, ai contratti e ai contributi proposti al Centro verificandone la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali ed ha inoltre competenza per tutti gli atti di gestione non assegnati agli altri organi del Centro.
3. Il *Consiglio Direttivo* è composto dal Direttore del Centro e da sei membri, individuati dal CTS per un periodo di quattro anni; in caso di sostituzione, i nuovi componenti rimangono in carica fino al termine del mandato del componente sostituito.
4. Il *Consiglio Direttivo* si riunisce almeno 3 volte l'anno, su convocazione del Direttore scientifico, il quale dà comunicazione ai suoi componenti, anche telematica, almeno 48 ore prima della seduta.
5. Il *Consiglio Direttivo* delibera a maggioranza dei presenti. Perché le riunioni siano valide devono essere presenti almeno tre dei suoi componenti e il Direttore e in caso di parità prevale il voto del Direttore.

Articolo 10



Personale

Il Centro può avvalersi di personale tecnico amministrativo per periodi ed oggetti definiti.

Articolo 11

Partecipazione di enti, centri esterni e studiosi

1. Il Centro persegue il più elevato livello di collaborazione con altri enti e centri universitari o extra-universitari, di formazione e di ricerca, in ambiti affini a quello oggetto delle sue attività.

In quest'ottica, il CTS può deliberare, su domanda degli interessati, l'adesione di enti e centri esterni, i quali hanno facoltà di esprimere un rappresentante all'interno del CTS salvo quanto previsto all'art. 7 comma 2 lettera c. Al Centro possono altresì essere affiliati studiosi italiani o stranieri, che ne facciano richiesta, che svolgono studi e ricerche sulle tematiche di interesse del Centro,

2. Le afferenze decadono con il Comitato che le ha approvate, eventuali richieste di rinnovo debbono essere espressamente sottoposte al nuovo Comitato.

Articolo 12

Beni inventariabili

1. Il materiale inventariabile concesso in uso al Centro da un Dipartimento afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza ove è riportata l'ubicazione che detto materiale ricopre nel Centro, nonché il riferimento al responsabile scientifico del bene.
2. Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di inventario del Dipartimento di afferenza del responsabile scientifico del bene.
3. Il Centro potrà ricevere in comodato d'uso gratuito dei beni da parte di soggetti terzi nel rispetto delle normative vigenti.
4. Il Centro potrà redigere un proprio elenco riepilogativo annuale dei beni acquistati e/o concessi in uso dai Dipartimenti o da terzi al fine di avere una situazione aggiornata dei beni di cui dispone.

Articolo 13

Recesso e scioglimento

1. Qualora un Dipartimento aderente al Centro dovesse decidere di recedere dallo stesso dovrà darne comunicazione agli Organi del Centro entro i tre mesi precedenti la data del recesso. Il Dipartimento recedente rimane obbligato a concludere gli impegni verso terzi già assunti dal Centro.
2. Lo scioglimento del Centro è deliberato dal CTS e comunicato all'Amministrazione centrale per gli adempimenti conseguenti.
3. Lo scioglimento del Centro potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo dell'Ateneo a fronte di un'accertata inattività del Centro stesso ovvero qualora ritengano le attività del Centro non più di interesse per l'Università.

Articolo 14

Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato

1. I beni acquistati direttamente dal Centro rimangono assegnati al Dipartimento di afferenza del Responsabile Scientifico dei beni stessi.
2. I beni eventualmente concessi in uso al centro sono riconsegnati alla struttura concedente.



Articolo 15

Durata del Centro

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Ateneo. Il Centro ha la durata di quattro anni dall'entrata in vigore del Regolamento.
2. Alla scadenza gli Organi del Centro potranno proporre il rinnovo, con le stesse modalità previste per l'istituzione.
3. Alla proposta di rinnovo dovrà essere allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte dal Centro e sulle prospettive di attività future.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i Dipartimenti interessati ad aderire al Centro produrranno la relativa delibera del Consiglio di Dipartimento, che indicherà i nominativi dei membri nel CTS di cui all'art. 7 comma 2.
2. Il Rettore nomina il Direttore del centro entro 10 giorni dall'insediamento del Comitato Tecnico Scientifico, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 2.

Articolo 17

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.